In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 16260/2026
Roma, lì, 05/05/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Pistorelli	- Presidente -	Sent. n. sez. 243/2026
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini		CC – 06/02/2026
Michele Romano	- Relatore -	R.G.N. 41589/2025
Luciano Cavallone		
Maria Elena Mele		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[redacted]

avverso la ordinanza del 07/10/2025 del Tribunale di Cagliari
visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con declaratorio della immediata perdita di efficacia della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente, disponendone l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermato la ordinanza del 9 settembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato l'istanza del difensore di [redacted] di dichiarare inefficace, per superamento del termine massimo di durata della misura degli arresti domiciliari per la fase delle indagini preliminari.

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

1.1. Con istanza del 4 settembre 2025 il difensore aveva evidenziato che il predetto era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 17 aprile 2024 al 24 settembre 2024 e che successivamente la misura, su istanza del Pubblico ministero, era stata sostituita con quella meno grave del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Tuttavia, avendo l'indagato violato le prescrizioni connesse a quest'ultima misura, con ordinanza del 12 luglio 2025 era stata ripristinata la misura degli arresti domiciliari.

Essendo i due periodi in cui l'indagato era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ricadenti entrambi nella fase delle indagini preliminari, essi andavano cumulati ai fini del rispetto del termine massimo di fase che doveva, quindi, ritenersi ormai decorso con conseguente perdita di efficacia della misura.

Aggiungeva il richiedente che la misura coercitiva era stata inizialmente disposta per i reati di atti persecutori, sequestro di persona ed estorsione, ma per questi due ultimi reati il Tribunale del riesame aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza e non era stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio.

La misura coercitiva doveva quindi ritenersi applicata per il solo reato di atti persecutori per il quale il termine di fase relativo alle indagini preliminari doveva ritenersi scaduto.

1.2. L'istanza è stata rigettata dal Giudice per le indagini preliminari che ha affermato che quando il giudice sostituisce, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., una misura coercitiva non custodiale con una custodiale, il termine di durata massima di quest'ultima decorre *ex novo*, trattandosi di misure di diversa tipologia e che tale principio deve applicarsi anche nel caso di specie, tenuto conto degli ulteriori fatti delittuosi commessi il 21 giugno 2025, ossia in occasione della violazione del divieto di avvicinamento che ha determinato l'aggravamento della misura, fatti che avevano determinato un peggioramento del quadro cautelare e la ulteriore contestazione del delitto di cui all'art. 387-*bis* cod. pen.; dalla data dell'aggravamento aveva iniziato a decorrere un nuovo termine di fase di sei mesi.

1.3. Avverso detta ordinanza ha proposto appello il difensore dell'indagato evidenziando che nel caso di specie non vi era stato solo un aggravamento di una misura cautelare non custodiale con altra custodiale, ma il ripristino della misura custodiale già in precedenza applicata per il medesimo reato di atti persecutori. Ha aggiunto che la decorrenza *ex novo* del termine di fase della misura cautelare custodiale è eccezionalmente prevista in solo due ipotesi, ossia in caso di evasione dell'imputato, con conseguente ripristino della misura custodiale oppure ai sensi dell'art. 307, comma 3, cod. proc. pen., ossia quando, disposta la liberazione dell'imputato per decorrenza del termine massimo di durata relativo ad una fase del procedimento ed applicate allo stesso altre

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

misure cautelari non custodiali, l'imputato abbia dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a queste misure.

Né poteva rilevare che l'azione penale nei confronti di [redacted] fosse stata esercitata, oltre che per il reato di atti persecutori, anche per quello di cui all'art. 387-*bis* cod. pen., poiché ai fini dell'individuazione del termine di fase rilevava solo il reato per il quale era stato emesso il provvedimento coercitivo.

1.4. Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza impugnata osservando che il termine massimo di fase delle misure custodiali decorre, ai sensi degli artt. 297, 303, comma 1, e 308, comma 1, cod. proc. pen., dall'inizio della loro esecuzione.

Ha osservato che nessuna norma dispone diversamente a seconda che una misura cautelare sia disposta in prima applicazione o piuttosto a seguito di aggravamento e che la giurisprudenza di legittimità è stata costante nell'affermare che la sostituzione, nella medesima fase, di una misura custodiale con altra misura custodiale non incide sul termine massimo di fase, stante la medesima natura delle misure che si succedono, mentre in caso di sostituzione di una misura non custodiale con altra, sia essa custodiale o non custodiale, il termine decorre dal momento in cui quest'ultima è stata applicata (Sez. 6, n. 10273 del 23/01/2019, A., Rv. 275202 – 01; Sez. 6, n. 44700 del 23/09/2015, Singh, Rv. 265027 – 01; Sez. 6, n. 46271 del 23/10/2013, Morinelli, Rv. 257266 - 01).

Da tali precedenti emerge che il decorso *ex novo* del termine di fase trova giustificazione nel peggioramento del quadro cautelare posto a fondamento della misura sostituita e quindi da circostanze di fatto nuove e diverse da quelle valutate nell'ordinanza genetica che legittimano una maggiore compressione della libertà personale dell'indagato, anche sul piano della durata, in funzione di una maggiore tutela della vittima e della collettività.

Diversamente ragionando, osserva il Tribunale, si arriverebbe al paradossale risultato che l'indagato al quale sia stata applicata una misura custodiale per un tempo quasi pari al termine massimo di fase e che poi si veda sostituire la misura con altra non custodiale potrebbe violare le prescrizioni impostegli nella sicurezza di non poter essere più sottoposto, se non per un limitatissimo periodo di tempo, ad altra misura custodiale.

Le ipotesi che il difensore ha indicato come eccezionali attengono a situazioni ben diverse e non costituiscono una conferma della regola generale del cumulo dei periodi dallo stesso invocata.

2. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe ha proposto ricorso [redacted]

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

[redacted] a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce che la libertà personale è un diritto costituzionalmente tutelato e che l'interpretazione suggerita dal Tribunale del riesame, oltre ad essere in contrasto con i principi costituzionali, perché introdurrebbe in modo surrettizio una forma di proroga dei limiti massimi di fase della restrizione della libertà personale, è illogica in quanto si tratta di cumulare due periodi di custodia cautelare sofferti per il medesimo fatto e nella stessa fase; laddove alla misura custodiale degli arresti domiciliari fosse seguita senza soluzione di continuità la custodia in carcere i due periodi sarebbero stati pacificamente cumulabili e non si rinviene alcuna ragione per arrivare a diversa soluzione sol perché i due periodi, nel caso di specie, siano stati inframezzati da un periodo in cui l'indagato è stato sottoposto ad una misura cautelare non custodiale.

Nessuna norma prevede che la successione di una misura non custodiale possa spezzare l'unità della fase ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare; l'interpretazione offerta dal Tribunale porterebbe ad una dilatazione del termine di fase in contrasto con la logica cui questo è ispirato, ossia la progressiva consunzione del potere coercitivo dello Stato.

La interpretazione proposta dal Tribunale del riesame finisce per attribuire effetti negativi, in relazione al protrarsi della custodia, ad un fatto positivo quale l'affievolimento, sia pure temporaneo, del provvedimento cautelare originario, che dovrebbe invece produrre conseguenze positive sulla posizione cautelare dell'indagato.

Il criterio al quale è ispirato il ragionamento del Tribunale del riesame — ossia che deve evitarsi che, se la sostituzione della misura custodiale con altra obbligatoria intervenga in un momento il termine massimo di fase della misura custodiale è quasi scaduto, l'imputato possa violare le prescrizioni inerenti alla misura obbligatoria con la certezza di non subire un grave pregiudizio dal ripristino della misura custodiale, destinata ad essere nuovamente disapplicata dopo pochissimo tempo — non avrebbe alcun fondamento normativo e comunque la situazione appena descritta costituirebbe applicazione delle garanzie processuali poste a tutela della libertà personale, tutelata a livello costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Come già osservato dal Tribunale del riesame, questa Corte di cassazione ha in passato affermato che, diversamente rispetto al caso di applicazione

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

successiva di misure cautelari personali custodiali (custodia in carcere o arresti domiciliari) in cui il termine di durata massima di fase decorre dall'applicazione della prima misura custodiale, l'applicazione successiva di più misure coercitive non custodiali non comporta il cumulo dei periodi di sottoposizione a ciascuna misura ai fini della determinazione dei termini di fase che, invece, vanno autonomamente computati, ai sensi dell'art. 297, comma 2, cod. proc. pen., dal momento in cui le rispettive ordinanze sono notificate (Sez. 6, n. 10273 del 23/01/2019, A., Rv. 275202 - 01) e che il termine iniziale per l'efficacia di una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare comincia a decorrere dalla sua esecuzione, anche laddove essa sia preceduta da un'altra più grave (Sez. 6, n. 44700 del 23/09/2015, Singh, Rv. 265027 - 01).

In particolare, è stato affermato, in tema di misure cautelari, l'ordinanza con cui il giudice sostituisce, *ex* art. 276 cod. proc. pen., una misura non custodiale con quella degli arresti domiciliari determina la decorrenza *ex novo* del termine proprio di quest'ultima (Sez. 6, n. 46271 del 23/10/2013, Morinelli, Rv. 257266 – 01, che ha giustificato tale affermazione sulla scorta della diversa tipologia delle misure e del diverso termine di durata massima).

Nel caso di specie, l'indagato è stato inizialmente sottoposto ad una misura cautelare personale custodiale, gli arresti domiciliari, poi sostituita con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa; successivamente, avendo l'indagato violato le prescrizioni che gli erano state imposte, è stata nuovamente disposta la misura degli arresti domiciliari.

La questione che il ricorrente pone con il suo ricorso è se i due periodi di misura cautelare custodiale debbano essere cumulati al fine di stabilire se sia ormai decorso il termine di massimo di fase sebbene essi non siano continui in quanto interrotti da un periodo in cui egli è stato sottoposto a misura «obbligatoria».

Questo Collegio ritiene di dover dare risposta negativa a tale quesito.

Occorre considerare che l'art. 307, comma 2, cod. proc. pen. prevede che anche laddove il termine di custodia cautelare sia interamente decorso, qualora siano state applicate misure coercitive obbligatorie e le prescrizioni ad esse inerenti siano state violate, è possibile ripristinare la custodia cautelare in carcere e in tal caso i termini di fase decorrono nuovamente, potendo la custodia anteriormente subita essere considerata ai soli fini di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.

A maggior ragione alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi che ci occupa in cui laddove la misura cautelare custodiale, sostituita da altra misura non custodiale prima della scadenza del termine di fase, sia stata nuovamente applicata in conseguenza della dolosa violazione degli obblighi.

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

Deve, infatti, ritenersi che l'art. 307, comma 2, cod. proc. pen., laddove afferma che, qualora siano state applicate misure coercitive obbligatorie e le prescrizioni ad esse inerenti siano state violate, è possibile ripristinare la custodia cautelare in carcere e in tal caso i termini di fase decorrono nuovamente, non sia una norma eccezionale, ma costituisca applicazione di un principio generale volto alla salvaguardia della esigenza di tutela della collettività.

Né tale principio di diritto può prestarsi ad abusi da parte dell'autorità giudiziaria, che non può revocare la misura cautelare custodiale al solo scopo di riapplicarla subito dopo onde eludere il termine massimo di fase, poiché la sua applicazione postula che il ripristino della misura cautelare custodiale sia reso necessario dalla violazione delle prescrizioni inerenti alla misura non custodiale.

2. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 06/02/2026.

Il Consigliere estensore
Michele Romano

Il Presidente
Luca Pistorelli

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f